

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE”

Ex art. 68 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

E SOSPENSIONE URGENTE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE R.G. ES.107/2020 E

183/2021 TRIB. TRANI e del PROCEDIMENTO DI DIVISIONE PENDENTE INNANZI

AL TRIBUNALE DI TRANI AL N.R.G. 340/2022.

PROSSIMA ASTA IL 18.09.2026

per

la sig.ra **COZZOLI ANGELA**, nata a Bisceglie il 21.2.1967 ed ivi residente alla Via Bettino Ricasoli n.53, codice fiscale CZZNGL67B61A883Y, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Domenico Maldarelli (C.F. MLDDNC64H11A662U) presso il cui studio sito in Trani (BT) alla Via delle Crociate n. 43 elegge domicilio e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it - fax: 0883/480556

* * * * *

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Redatto ai sensi dell'Art. 68, comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale*

persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.

L’art. 2 lett c) definisce “«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

L’art 2 lett e) definisce “<<consumatore>>: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L’art. 67 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l’accesso alle procedure di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si

manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

L'istante, inoltre, non ha presentato domanda e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

La ricorrente ha presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore presso l'Organismo di Composizione della Crisi OCC DI TRANI, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'avv. Angela Monterisi, nata a Terlizzi il 18.11.1994, C.F.: MNTNGL94S58L109V, domiciliata presso il proprio studio sito in Barletta alla Via Giuseppe De Nittis n.45, PEC: angela.monterisi@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani dal 30.11.2021 al n.3320

Tanto premesso, il *debitore*, come rappresentato e difeso, propone il seguente

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE

Il nucleo familiare della sig.ra Cozzoli Angela è così composto:

Si riportano di seguito i dati anagrafici della debitrice sovraindebitata e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (all. n.33), risulta composto da:

Debitrice:

Cognome	COZ
ZOLI	
Nome	ANG
ELA	
Codice Fiscale	CZZNGL67B61A883Y
Comune di nascita	Bisceglie
Data di nascita	21.2.1967
Comune di residenza	Bisceglie
Indirizzo di residenza	Via Bettino Ricasoli n.53
Cap	76011
Stato civile	Coniugata – Regime separazione dei beni
Impiego	Impiegata d'ufficio presso NATURBIO

Familiari della debitrice:

Cognome	
Nome	OMISSIS
Codice Fiscale	
Comune di nascita	
Data di nascita	OMISSIS
Comune di residenza	OMISSIS
Indirizzo di residenza	OMISSIS
Cap	OMISSIS
Stato civile	Coniugato
Rapporto di parentela	Coniuge
Impiego	OMISSIS

Cognome	OMISSIS
Nome	OMISSIS
Codice Fiscale	OMISSIS
Comune di nascita	OMISSIS

Data di nascita	OMISSIS
Comune di residenza	OMISSIS
Indirizzo di residenza	OMISSIS
Cap	OMISSIS
Stato civile	Celibe
Rapporto di parentela	Figlio
Impiego	OMISSIS

Cognome	OMISSIS
Nome	OMISSIS
Codice Fiscale	OMISSIS
Comune di nascita	OMISSIS

Data di nascita	OMISSIS
Comune di residenza	OMISSIS
Indirizzo di residenza	OMISSIS
Cap	OMISSIS
Stato civile	Celibe
Rapporto di parentela	Figlio
Impiego	OMISSIS

La Sig.ra Cozzoli Angela, a partire dal 25.11.2025, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la OMISSIS con retribuzione media mensile netta di circa €1.700,00 (reddito annuo lordo €23.100,00) (all. nn. 5 e 37).

Oltre al reddito da lavoro dipendente, la ricorrente percepisce ulteriori €217,00 mensili (€2.604,00 annui), derivanti dai canoni di locazione versati mensilmente da: a) OMISSIS, conduttore dell'immobile sito alla Via Ludovico Ariosto n.52 (all. n.19), che versa in favore della Sig.ra Cozzoli - proprietaria per la quota di 1/3 – la somma mensile di €133,00; b) Sig.ra OMISSIS, conduttrice dell'immobile sito alla Via Marsala n.10 (all. n.20), che versa in favore della Sig.ra Cozzoli – proprietaria dell'immobile per la quota di 1/3 – la somma mensile di €84,00.

Stando ai dati ISTAT, che di seguito si riportano, la spesa minima necessaria ad un nucleo

familiare di quattro persone per essere al limite della cosiddetta soglia di povertà stimata nel meridione è pari ad euro 3.400/3.600,00 mensili; quindi, le spese del loro nucleo familiare è in regola con quanto immaginato.

Questa è quanto serve ad un soggetto per sopravvivere con il minimo indispensabile.

Dice infatti l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”

A fronte del reddito mensile e delle entrate rinvenienti dall'INPS, il nucleo familiare della ricorrente sostiene le seguenti spese mensili:

Dettaglio spese	Media mensile	
Vitto, abbigliamento, igiene casa e persona	€1.400,00	€16.800,00
Spese per auto	€180,00	€2.160,00
Spese condominiali	€50,00	€600,00
Spese riscaldamento	€75,00	€900,00
Spese energia elettrica	€80,00	€960,00
Utenze telefoniche	€80,00	€960,00
Spese consumo acqua	€50,00	€600,00
Canone RAI	€7,50	€90,00
TARI	€50,00	€600,00
Spese mediche, medicinali, terapie e istruzione	€249,05	€2.988,60
TOTALE SPESE	€2.221,55	€26.658,60

Come si può chiaramente notare le spese necessarie al sostentamento proprio e del resto del nucleo familiare sono ridotte al minimo possibile stante le difficoltà economiche della ricorrente.

Ovviamente, alle spese (che sono più alte del reddito mensile della ricorrente) partecipa anche il coniuge con l'apporto del proprio reddito.

Familiare 1: OMISSIS (Coniuge)

Anno	Tipologia	Reddito	Ulteriori	Reddito	Reddito
2025	impiego	annuale	Redditi	complessiv	mensile

Il Sig. OMISSIS, coniuge della Sig.ra Cozzoli, è

OMISSIS

ed ha un reddito medio mensile

netto di circa €1.000,00.

Di seguito si allega un estratto del sito ISTAT che riporta il fabbisogno necessario “medio” per un nucleo familiare di quattro persone:

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in eur

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

Dice l'ISTAT che un nucleo familiare composto da quattro persone, per **sopravvivere**, necessita di un reddito medio di circa euro 3.649,00 quale spesa media mensile.

Il Camporeale, che ipoteticamente avrebbe un reddito medio mensile in grado di sostenere il proprio nucleo familiare, attualmente è ampiamente al di sotto di tale limite.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, (previsto dall'art. 67 CCII quale parametro delle spese necessarie al nucleo familiare) prevede i seguenti moltiplicatori per la valutazione della correttezza e congruità delle spese familiari in base al numero dei componenti dello stesso:

Numero componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1,00

2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente
--

In applicazione ai parametri della tabella appena riportata, per il caso di specie, si ha che la soglia di povertà assoluta del nucleo familiare è pari ad euro 1.987,62 rinveniente dal seguente calcolo: valore dell'assegno sociale che è pari ad euro 538,68 per il 2024 aumentato della metà e moltiplicato per 2,46 (nucleo familiare per 4 componenti), restituisce la somma di euro 1.987,62 che rappresenta quella che viene chiamata **soglia di povertà assoluta**.

Avendo il nucleo familiare un reddito disponibile mensile che ammonta mediamente a circa €2.917,00 (€1.700,00 di stipendio mensile percepito dalla Cozzoli, €217,00 di canoni di locazione percepiti mensilmente dalla Cozzoli ed €1.000,00 di reddito mensile del coniuge OMISSIS) e detratte le spese per il decoroso sostentamento quantificate in complessivi €2.221,55, **la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 695,45 mensili per n.168 rate.**

Inoltre, la Sig.ra Cozzoli metterà a disposizione della procedura in un'unica soluzione l'ulteriore somma di €50.100,00, pari alle cauzioni versate nel giudizio R.G.Es.n.183/2021 dall'aggiudicatario del bene contraddistinto al catasto al foglio 4, part.360, cat. A/7, superficie catastale 102 m2, rendita €568,10, sito in Bisceglie alla Via San Marco, ma ormai acquisite dalla procedura a titolo di penale per mancato versamento del saldo nei termini.

ATTIVO PATRIMONIALE

•Patrimonio Immobiliare

Il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

	Natura	Ubicazione immobile	Categ. Cat.	% diritto	Foglio	Part.	Rendita catastal	Valore di stima	Valore quota
1	Fabb.	Bisceglie	A/4	1/3	9	486	€ 225,95	€ 20.485,00	con
2	Fabb.	Bisceglie	A/3	1/6	10	1016	€ 348,61	€ 13.577,50	€ 8.655,66
3	Fabb.	Bisceglie	A/7	100%	4	360	€ 568,10	€ 121.350,37	€ 77.360,86
4	Fabb.	Bisceglie	A/10	1/6	10	7	€ 742,41	€ 9.194,18	€ 5.861,29
5	Terr.	Bisceglie	---	1/3	46	516 517	€ 38,07 € 0,52	€ 18.047,88	€ 3.835,17
6	Terr.	Bisceglie	---	1/3	7	119	€ 4,99	€ 403,58	€ 257,28
7	Terr.	Bisceglie	---	1/3	23	27	€ 75,60	€ 9.426,50	€ 6.009,39
8	Terr.	Bisceglie	---	1/3	41	108	€ 12,85	€ 2.004,30	€ 1.277,74

Si precisa che gli immobili di proprietà della debitrice sono oggetto di n.2 procedimenti: 1) esecuzione immobiliare R.G.Es. N. 183/2021, riunita alla R.G.Es.n.107/2020; 2) giudizio di divisione R.G.n.340/2022. La debitrice chiede la sospensione di entrambe le procedure innanzi indicate.

Su tutti i beni immobili innanzi indicati è stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria di Trani (reg. gen.15026 – reg. part.1843) in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in forza del decreto ingiuntivo n.979/2017 del 16.5.2017 del Tribunale di Trani (all. n.27).

Al fine di quantificare il valore del patrimonio immobiliare caduto nella procedura di sovraindebitamento si ritiene di poter adottare il valore espresso nella perizia redatta dal Geom. Corrado Catania nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Trani – Esecuzioni al n.R.G.Es.183/2021 (all. n.12), nonché nell'elaborato peritale redatto dall'Ing. Oronzo Di Terlizzi nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Trani – Esecuzioni al n.R.G.Es.107/2020 (all. n.13), considerando un primo ribasso al 25% e un secondo ribasso al 15% rispetto al prezzo base d'asta.

In particolare:

1.Immobile (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bisceglie

al fg.9, part.486, sub.24, cat. A/4, superficie catastale 73 m2, rendita €.225,95, sito in Bisceglie alla Via Marsala n.10, piano 1: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €.61.455,00. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.39.177,56. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/3 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.13.059,19**.

2. Immobile (proprietà per 1/6), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bisceglie al fg.10, part.1016, sub.8, cat. A/3, superficie catastale 92 m2, rendita €.348,61, sito in Bisceglie alla Via Ludovico Ariosto n.34, piano 1: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €.81.465,00. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.51.933,94. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/6 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.8.655,66**.

3.Immobile (proprietà per 1/1), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bisceglie al fg.4, part.360, cat. A/7, superficie catastale 102 m2, rendita €.568,10, sito in Bisceglie alla Via San Marco, piano terra: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €.121.350,37. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di **€.77.360,86**.

4.Immobile (proprietà per 1/6), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bisceglie al fg.10, part.7, sub.34, cat. A/10, superficie catastale 53 m2, rendita €.742,41, sito in Bisceglie alla Via Ludovico Ariosto n.52, piano terra: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €.55.165,08. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.35.167,74. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/6 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.5.861,29**.

5.Terreno agricolo (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Bisceglie al foglio 46, part.516, reddito domenicale €.38,07 – uliveto: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €.18.047,88. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.11.505,50. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/3 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.3.835,17**.

6.Terreno agricolo (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Bisceglie al foglio 7, part.119, reddito dominicale €.4,99 – uliveto mandorleto: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €.1.210,74. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.771,85. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/6 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.257,28**.

7.Terreno agricolo (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Bisceglie al foglio 23, part.27, reddito dominicale €.75,60 – uliveto: si precisa che per la quantificazione del valore della quota di proprietà della Sig.ra Cozzoli relativamente al terreno *de quo* è stato preso in considerazione l'elaborato peritale dell'Ing. Di Terlizzi depositato nel procedimento R.G.Es.n.107/2020 (all. n.13), in quanto il Geom. Catania, nella perizia depositata del procedimento R.G.Es.n.183/2021 (all. n.12), aveva valutato oltre alla particella n.27 di cui la Cozzoli è comproprietaria, anche la particella n.44, di cui la debitrice non è proprietaria. Dal momento che nella perizia del Geom. Catania non è indicato il valore della sola particella n.27, per la quantificazione del valore della stessa si reputa opportuno prendere in considerazione la perizia redatta dall'Ing. Di Terlizzi, con la precisazione che all'interno del menzionato elaborato peritale è stata valutata in €.9.426,50 la sola quota di 1/3 del terreno, in quanto il procedimento n.107/2020 pendeva nei confronti del Sig. Cozzoli Ignazio e, pertanto, era stata valutata la sola quota di sua spettanza. Ne discende che il valore dell'intero immobile è da quantificarsi in complessivi €.28.279,50. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.18.028,18. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/3 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.6.009,39**.

8.Terreno agricolo (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Bisceglie al foglio 41, part.108, reddito dominicale €.12,85: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €.6.012,90. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.3.833,22. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/3 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.1.277,74**.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 116.316,58.

•Patrimonio Mobiliare

Il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	% diritto	Valore
1)	cauzioni	100%	€.50.100,00
2)	Saldo c.c.	100%	€.517,17
3)	Autovettura	100%	€.0,00
	Totale		€.50.617,17

In particolare, il patrimonio mobiliare è così composto:

1) cauzioni versate nel giudizio R.G.Es.n.183/2021 dall'aggiudicatario, pari ad €50.100,00. Preme precisare che il Sig. OMISSIS in data 6.11.2025 si è aggiudicato il bene immobile contraddistinto al catasto al foglio 4, part.360, cat. A/7, superficie catastale 102 m2, rendita €568,10, sito in Bisceglie alla Via San Marco, dietro versamento della cauzione di €31.900,00 con impegno a saldare il prezzo entro 120 giorni. Il versamento del saldo non è stato mai effettuato. Inoltre, sempre il Sig. OMISSIS aveva già partecipato a precedenti aste per il medesimo immobile, senza procedere al versamento del saldo del prezzo, con conseguente acquisizione delle ulteriori cauzioni versate, pari ad €18.200,00, a titolo di penale in favore della procedura esecutiva. Pertanto, le risorse finanziarie disponibili dalla vendita all'asta del ridotto bene immobile, ammontano a complessivi €50.100,00;

2) saldo del conto corrente intestato alla Sig.ra Cozzoli presso Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN IT62Q0103041361000003351560, pari ad €517,17;

3) autovettura tg. CR945SH, Opel Meriva, immatricolata il 9.11.2004, ma priva di valore commerciale, in quanto trattasi di veicolo obsoleto e, in quanto tale, privo di valore di mercato (all. n.25).

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 50.617,17.

•Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo della debitrice ammonta a complessivi euro

166.933,75 come da tabella che segue:

	Valore
Valore del patrimonio immobiliare	stimato
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 50.617,17
Valore totale del patrimonio	Euro 166.933,75

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO NONCHE' DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE

Le cause e le circostanze dell'indebitamento della Sig.ra Cozzoli Angela sono riconducibili alla fideiussione *omnibus* prestata in data 18.7.2008 (all. n. 34) favore del fratello, Sig. Cozzoli Ignazio, titolare della ditta individuale S.O.B. di Cozzoli Ignazio, in relazione ai rapporti pendenti tra quest'ultimo e la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., poi ceduti alla Siena NPL 2018 s.r.l. (all. n.35).

Difatti, il debito principale è quello nei confronti della Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria del credito vantato originariamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

In particolare, trattasi di un credito di complessivi €.805.714,14 (all. n.35), rinveniente dai rapporti intrattenuti tra la cessionaria Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e il germano Sig. Cozzoli Ignazio - in forza della fideiussione prestata dalla Cozzoli Angela e dalla Sig.ra OMISSIS in data 18.7.2008 (all. n.34) - come di seguito indicati: a) €354.647,76 relativamente al contratto di mutuo fondiario del 22.4.2005 concesso alla Ditta Individuale S.O.B. di Cozzoli Ignazio di €400.000,00;
b) €449.519,46 in forza di sentenza n.1723/2020 (all. n.36) emessa il 6.11.2020 dal Tribunale di Trani in persona del Giudice Dott. Alberto Binetti, pubblicata il 9.11.2020, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto n.979/2017 del 16.5.2017 emesso dal Tribunale di Trani e sono stati condannati i Sigg.ri Cozzoli Angela, Cozzoli Ignazio e Di Reda Lucia al pagamento, in solido tra loro, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di €381.420,27, oltre interessi convenzionali dalla messa in mora al soddisfo, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quantificate in complessivi €18.413,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, in

forza della quale pende la procedura esecutiva R.G.Es.n.183/2021 innanzi al Tribunale di Trani a seguito dell'iscrizione al ruolo del pignoramento immobiliare notificato su istanza della Siena NPL 2018 s.r.l. (cessionaria della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) e, per essa, dalla Juliet s.p.a. in qualità di procuratrice (all. n.22); c) €.1.546,92 quale saldo negativo derivante da rapporto di c/c n.114740 intestato al Sig. Cozzoli Ignazio presso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Pertanto, in virtù di tale credito, la Siena NPL 2018 s.r.l., tramite la procuratrice Juliet s.p.a., in data 2.7.2021 notificava notificato il precetto e, successivamente, promuoveva la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es.n.183/2021 pendente innanzi al Tribunale di Trani, con pignoramento degli immobili di proprietà dei debitori solidali, Cozzoli Ignazio, Cozzoli Angela e Di Reda Lucia (deceduta il 15.4.2025 e alla cui eredità la ricorrente ha rinunciato l'8.7.2025) (all. n.22).

Con ordinanza del 3.10.2023 la G.E. Dott.ssa Maria Azzurra Guerra ha disposto la riunione parziale della procedura esecutiva n.183/2021 con quella di più antica iscrizione R.G.Es.n.107/2020 promossa da Intesa Sanpaolo s.p.a. contro Cozzoli Ignazio.

Si precisa che la ricorrente ha sempre agito in qualità di fideiussore, mai come imprenditrice o professionista; pertanto, sussiste pienamente la qualifica di consumatore della stessa, essendo i debiti estranei a qualsiasi attività commerciale personale.

Di fatto, **la Sig.ra Cozzoli ha agito sempre con buona fede, avendo prestato fideiussioni in favore del fratello per esigenze familiari, senza alcun intento fraudolento.**

L'indebitamento della Sig.ra Cozzoli è derivato da un evento esterno e non prevedibile dalla stessa, consistente nel mancato pagamento dei debiti da parte del debitore principale (Cozzoli Ignazio).

La Sig.ra Cozzoli Angela si è sempre adoperata per svolgere un'attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa e, esaminando la dichiarazione dei redditi presentata dalla stessa, si apprende che alla data odierna lavora a tempo indeterminato alle dipendenze della OMISSIS (all. nn. 5 e 37).

Al fine di coadiuvare il Giudice Delegato nella valutazione della diligenza della debitrice, si rappresenta la situazione prospettica in cui versava la Sig.ra Cozzoli Angela alla data della sottoscrizione della fideiussione *omnibus* (all. n.34) con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (credito oggi fatto valere dalla CERVED CREDIT MANAGEMENT, procuratrice della SIENA

NPL 2018 s.r.l.).

Tale obbligazione assunta dalla debitrice è risalente all'anno 2008 e aveva lo scopo di garantire il pagamento di tutte le obbligazioni contratte dal germano Cozzoli Ignazio con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.r.l..

Alla data di sottoscrizione, risalente al 18.7.2008, la debitrice non era in possesso dei requisiti di merito creditizio previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, dall'art.124-*bis* T.U.B., nonché dall'art.68, co.3, D.Lgs.14/2019.

Infatti, tenendo conto del reddito mensile netto disponibile (all. n.39) della Sig.ra Cozzoli, pari a soli €.154,00, e del reddito minimo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita nel 2008 ($2,46 \times 593,38 = 1.459,71$) – quantificato in un importo pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE assegnato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e le proprie caratteristiche – emerge chiaramente che la somma disponibile per il rimborso del debito con la MPS era di -€.1.305,73!

Appare, dunque, del tutto evidente che l'istituto di credito non abbia effettuato alcuna valutazione in merito alla vulnerabilità finanziaria della Sig.ra Cozzoli Angela e alla sussistenza del merito creditizio nella stessa sulla scorta del possesso dei requisiti previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, nonché dell'art.124-*bis* T.U.B. e dell'art.68, comma 3, D.Lgs. 14/2019, determinando colposamente un cospicuo aggravamento della posizione debitoria.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo si è tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia della debitrice (quantificata in complessivi €.2.221,50) prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento (cfr. par. n.8 lett. e), pag.15 della presente relazione).

Le ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento in cui versa la Sig.ra Cozzoli, caratterizzato dalla totale incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte – esposizione debitoria complessiva di €.827.522,76 (cfr. par. n.8, lett. a), pag.10 della presente relazione) – con risorse patrimoniali

limitate (€166.933,75) (cfr. par. n.8, lett. b), pag.12 della presente relazione) e reddito mensile insufficiente a garantire il pagamento integrale dei debiti secondo le modalità ordinarie (€1.917,00) (cfr. par. n.8, lett. d), pag. 16 della presente relazione).

Come si evince dalla documentazione depositata dalla Sig.ra Cozzoli Angela, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi, alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che la debitrice deve indispensabilmente pagare con risorse proprie e del proprio coniuge OMISSIS (che dispone di un reddito mensile mediamente di circa €1.000,00); pertanto, è evidente che la Sig.ra Cozzoli versi in uno stato di sovraindebitamento.

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. *“il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con [colpa grave](#), [malafede](#) o [frode](#)”*.

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: *“la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza*

nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa grave: “quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”.

Ciò detto, onde consentire una accurata valutazione circa lo stato di sovraindebitamento in essere, si ritiene opportuno fornire informazioni circa l'attuale stato di indebitamento nonché della sua evoluzione storica.

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di “ristrutturazione dei debiti del consumatore” possono essere riassunti nel seguente prospetto:

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

1.**O.C.C. di Trani**, con sede legale in Trani alla Via Giuseppe Amorese n.4, importo **complessivo di euro €4.275,80**, quale saldo di quanto preventivato in data 5.3.2026 in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione (all. n.38);

2.**SIENA NPL 2018 s.r.l.** (già Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), sede legale in Roma alla Via Curtatone n.3, P.I.1453521005, in persona della procuratrice JULIET s.p.a., oggi CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., con sede legale in San Sonato Milanese alla Via dell'unione Europea n.6 – 6B, P.I.06374460969, con pec del 29.7.2026 trasmessa per il tramite dell'Avv. Luigi Riccardi (all. n.35) ha precisato il proprio credito vantato nei confronti della Sig.ra Cozzoli Angela, quantificandolo in **complessivi euro 805.714,14**, rinveniente dai rapporti intrattenuti tra la cessionaria Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e il germano Sig. Cozzoli Ignazio in forza della fideiussione prestata dalla Cozzoli Angela e dalla Sig.ra Lucia Di Reda in data 18.7.2008 (all. n.34), come di seguito indicati: a) **€354.647,76 in via chirografaria** quale debito alla data di chiusura degli affidamenti per insolvenza relativamente al contratto di mutuo fondiario del 22.4.2005 concesso alla Ditta Individuale S.O.B. di Cozzoli Ignazio di €400.000,00; b) **€449.519,46 in privilegio ipotecario** quale debito in forza di sentenza n.1723/2020 emessa il 6.11.2020 dal Tribunale di Trani in persona del Giudice Dott. Alberto Binetti, pubblicata il 9.11.2020 (all. n. 36), con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto n.979/2017 del 16.5.2017 emesso dal Tribunale di Trani e sono stati condannati i Sigg.ri Cozzoli Angela, Cozzoli Ignazio e Di Reda Lucia al pagamento, in solido tra loro, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di €381.420,27, oltre interessi convenzionali dalla messa in mora al soddisfo, con condanna

degli stessi alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quantificate in complessivi €.18.413,00 pe compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, in forza della quale pende la procedura esecutiva R.G.Es.n.183/2021 innanzi al Tribunale di Trani a seguito dell'iscrizione al ruolo del pignoramento immobiliare notificato su istanza della Siena NPL 2018 s.r.l. (cessionaria della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) e, per essa, dalla Juliet s.p.a. in qualità di procuratrice (all. n.22); c) **€1.546,92 in via chirografaria** quale saldo negativo derivante da rapporto di c/c n.114740 acceso con la Banca Monte dei Paschi di Siena ed intestato al Sig. Cozzoli Ignazio;

3. **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, P.I.13756881002, con pec del 4.5.2026 (all. n.40) ha precisato il proprio credito, quantificandolo in **complessivi euro 12.280,82**, di cui euro 904,41 in via privilegiata ed euro 11.376,41 in via chirografaria;

4. **Comune di Bisceglie**, con sede legale in Bisceglie alla Via Trento n.8, P.I. 00973800725, con per del 21.5.2026 (all. n.41) ha precisato il proprio credito, quantificandolo in **complessivi euro 5.252,00**, di cui euro 3.933,00 per mancato versamento IMU del 2023, 2024 e 2025 ed euro 1.319,00 per mancato versamento TARI dal 2020 al 2025. Il Comune di Bisceglie non ha precisato la natura del credito e, pertanto, sarà considerato in via chirografaria.

IN ORDINE ALLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Come prevede la normativa vigente, nella presente relazione particolareggiata ex art. 7, il professionista incaricato deve verificare la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni, cioè la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di far fronte al rimborso dello stesso, alle scadenze pattuite.

Entrando nel merito del caso in esame, in base alle informazioni assunte, si può prudenzialmente, affermare che la sig.ra Cozzoli ha contratto le obbligazioni principali con diligenza, ritenendo pertanto di potervi far fronte.

PROPOSTA

La proposta è stata elaborata dalla debitrice con l'intento di:

- 1.assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- 2.dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla debitrice assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- 3.trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, mediante la corresponsione da parte della debitrice di una prima maxi rata di €50.100,00 - rinveniente dalle cauzioni versate a titolo di penale dagli aggiudicatari del bene immobile oggetto di pignoramento per il mancato versamento del saldo prezzo nei termini previsti (cfr. par.8, lett. b), pag. 15 della presente relazione) – e di n.168 rate dell'importo di €695,45, si propone:

1. l'integrale soddisfazione dell'O.C.C. di Trani, in qualità di creditore prededucibile, per €4.275,80, con il versamento di n.6 rate di €695,45 e una rata di €103,10;
2. l'integrale soddisfazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il credito dalla stessa vantato in via privilegiata, pari ad €904,41, versando 1 rata di €695,45 e 1 rata di €208,96;
3. la soddisfazione parziale della SIENA NPL 2018 s.r.l. (33,80%) per il credito ipotecario dalla stessa vantato in via privilegiata, col versamento di complessivi €151.933,75, di cui: €50.100,00 in un'unica rata (somma rinveniente dalle cauzioni acquisite nel procedimento R.G.Es.n.183/2020);
4. €695,45 per n.146 mensilità; €321,85 per n.1 mensilità;
5. la soddisfazione parziale della SIENA NPL 2018 s.r.l. (circa del 2,64%) per il credito chirografario dalla stessa vantato, col pagamento di complessivi €9.362,70, versando 13 rate da €695,45 e 1 rata da €321,85;
6. la soddisfazione parziale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (circa del 2,64%) per il credito dalla stessa vantato in via chirografaria, versando complessivi €310,29 in un'unica rata;

7. la soddisfazione parziale del Comune di Bisceglie (circa del 2,64%) per il credito chirografario dalla stessa vantato, col pagamento di complessivi €.148,65 in un'unica rata.

A tale scopo, è necessario che venga dichiarata dal Giudice adito la sospensione dei procedimenti pendenti nei confronti della Sig.ra Cozzoli innanzi al Tribunale di Trani ai nn. di R.G.Es.107/2020 e 183/2021 e, di conseguenza, del procedimento di divisione pendente innanzi al Tribunale di Trani al n.R.G.340/2022.

Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisf.	Debito residuo proposto	Debito soddisfatto	N. di rate	Importo rata
OCC di Trani	€.4.275,80	Prededuzione	100%	€.0,00	€.4.275,80	7	6 da €.695,45, 1 da €.103,10
CERVED CREDIT MANAGEMENT, procuratrice di SIENA NPL 2018 s.r.l.	€.449.519,46	Privilegio ipotecario	33,80%	€.297.585,71	€.151.933,75	148	1 di €.50.100, 146 di €.695,45 e 1 di €.298,05
CERVED CREDIT MANAGEMENT, procuratrice di SIENA NPL 2018 s.r.l.	€.354.647,76	Chirografario	2,64%	€.345.285,06	€.9.362,70	14	13 da €.695,45, 1 da €.321,85
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€.904,41	Privilegio	100%	€.904,41	€.904,41	2	1 da €.695,45 e 1 da 208,96
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€.11.376,41	Chirografario	circa 2,64%	€.11.066,12	€.310,29	1	1 da €.310,29
Comune di Bisceglie	€.5.252,00	Non precisato (Chir.)	circa 2,64%	€.5.103,35	€.148,65	1	1 da €.148,65

Il piano proposto dall'odierna debitrice si articola sostanzialmente in due fasi:

1.PRIMA

FASE:

La prima fase è caratterizzata dal versamento in un'unica soluzione della complessiva somma di €.50.100,00 in favore della Siena NPL 2018 s.r.l., creditore privilegiato ipotecario.

Tale somma è rinveniente dalle cauzioni acquisite nella procedura espropriativa pendente innanzi al Tribunale di Trani al n.R.G.Es.183/2021 a titolo di penale per il mancato versamento del saldo prezzo nei termini da parte dell'aggiudicatario del bene immobile sito in Bisceglie alla Via San Marco, contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Bisceglie al fg. 4, part.360, cat. A/7, superficie catastale 102 m2, rendita €568,10

2.SECONDA

FASE:

La seconda fase è caratterizzata dal versamento di complessivi €116.835,60 in n.168 rate da €695,45. In particolare, si propone il versamento delle prime 6 rate di €695,45 in favore dell'O.C.C. di Trani (prededuzione). La rata n.7 sarà suddivisa in €103,10 in favore dell'O.C.C. di Trani a saldo del credito dallo stesso vantato, in €298,05 in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per il credito ipotecario dalla stessa vantato in via privilegiata e in €208,96 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il credito vantato in via privilegiata. La rata n.8 di €695,45 sarà versata in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione a saldo del credito dalla stessa vantato in via privilegiata.

Successivamente, verranno versati €695,45 mensili dalla rata n.9 alla rata n.154 in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per il credito ipotecario dalla stessa vantato in via privilegiata.

Dalla rata n.155 alla rata 167 verranno corrisposti €695,45 mensili in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per il credito chirografario.

Con la rata 168 verranno versati €321,85 in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per il credito chirografario, €310,29 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il credito chirografario ed €148,65 in favore del Comune di Bisceglie.

DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di

sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di

Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”*

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E CONVENIENZA PER I CREDITORI

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo della debitrice:

Beni da liquidare	Importo realizzabile
Fabbr. Bisceglie fg.9, part.486, sub.24, cat. A/4, 73 m ² – L’immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d’asta €61.455,00 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €39.177,56. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell’immobile, il valore della sua quota è pari a €13.059,19	€13.059,19
Fabbr. Bisceglie fg.10, part.1016, sub.8, cat. A/3, 92 m ² – L’immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d’asta €81.465,00 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €51.933,94. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/6 dell’immobile, il valore della sua quota è pari a €8.655,66	€8.655,66
Fabbr. Bisceglie fg.4, part.360, cat. A/7, 102 m ² – L’immobile è di proprietà esclusiva della Cozzoli ed è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d’asta €121.350,37 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €77.360,86	€77.360,86
Fabbr. Bisceglie fg.10, part.7, sub.34, cat. A/10, 53 m ² – L’immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo	€5.861,29
base d’asta €55.165,08 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €35.167,74. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/6 dell’immobile, il valore della sua quota è pari a €5.861,29	

Terreno Agricolo, Bisceglie fg.46, part.516, reddito domenicale €38,07 - uliveto – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta €18.047,88 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €11.505,50. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €3.835,17	€3.835,17
Terreno Agricolo, Bisceglie fg.7, part.119, reddito domenicale €4,99 – uliveto mandorleto – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta €1.210,74 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €771,85. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €257,28	€257,28
Terreno Agricolo, Bisceglie fg.23, part.27, reddito domenicale €75,60 - uliveto – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Dal momento che il Geom. Catania nella perizia ha valutato oltre alla particella n.27 anche la particella n.44 (all. n.12), di cui la Cozzoli non è comproprietaria, per la quantificazione del valore di detto immobile si prende in considerazione l'elaborato peritale dell'Ing. Di Terlizzi depositato nel procedimento R.G.Es.n.107/2020 (all. n.13), con la precisazione che all'interno della stessa è stata valutata in €9.426,50 la sola quota di 1/3 dell'intero terreno, in quanto il procedimento R.G.Esn.107/2020 pendeva nei soli confronti del comproprietario Cozzoli Ignazio. Ne discende che il valore dell'intero immobile è di complessivi €28.279,50 ($€9.426,50 \times 3 = €28.279,50$). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €18.028,18. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €6.009,39	€6.009,39
Terreno Agricolo, Bisceglie fg.41, part.108, reddito domenicale €12,85 – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta €6.012,90 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €3.833,22. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €1.277,74	€1.277,74
Cauzioni acquisite nella procedura R.G.Es.n.183/2021 per mancato versamento del saldo da acquirente dell'immobile contraddistinto al catasto fabbricati di Bisceglie al foglio 4, part.360, cat. A/7, 102 m²	€50.100,00
Saldo conto corrente intestato alla Sig.ra Cozzoli presso Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN IT62Q0103041361000003351560	€517,17
Autovettura Opel Meriva tg.CR945SH immatricolata il 9.11.2004	€0,00
Totale	€166.933,75

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 166.933,75, si ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, **garantendo al creditore privilegiato garantito da ipoteca**, la Siena NPL 2018 s.r.l., **il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione**, in quanto la somma astrattamente realizzabile dalla vendita forzata dei sopra menzionati beni immobili, al netto delle spese della procedura esecutiva, non sarebbe superiore alla somma messa a disposizione della Siena NPL 2018 s.r.l. con la presente proposta.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili della procedura esecutiva nella misura del 100% e il creditore ipotecario nella misura del 33,80%; i privilegiati e i chirografari non verrebbero soddisfatti affatto.

Di converso, con il piano proposto dalla Sig.ra Cozzoli Angela verrebbe messa a disposizione della procedura la complessiva somma di **€.166.935,60**, che verrebbe utilizzata per pagare il 100% dei creditori prededucibili (OCC di Trani, per un credito di €4.275,80), il 33,80% del credito ipotecario (a cui verrebbero versati complessivi €151.933,75) e i rimanenti €10.726,05 verrebbero ripartiti tra i creditori privilegiati e chirografari.

Pertanto, il piano proposto dalla Sig.ra Cozzoli è migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria e porterebbe a un soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari migliore rispetto all'alternativa liquidatoria e a un soddisfacimento del creditore ipotecario in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ipotesi liquidatoria	TOTALE
Valore del patrimonio	€166.933,75
Spese prededucibili (professionista delegato €8.300,00 circa, C.T.U. €4.700,00 circa, imposte ipotecarie €2.000,00 circa)	€15.000,00
Residuo liquidabile	€151.933,75
Creditore ipotecario	€151.933,75
Creditori privilegiati	€0,00
Creditori chirografari	€0,00

Importo realizzabile con liquidazione dei beni (residuo liquidabile)	Importo proposto dalla debitrice
€151.933,75	€166.935,60

Per tutto quanto sopra, la sig.ra COZZOLI ANGELA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Trani, affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, Voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Angela Monterisi;

2) Disporre la sospensione delle procedure pendenti innanzi il Tribunale di Trani R.G.ES.107/2020 E 183/2021 E, DI CONSEGUENZA, DEL PROCEDIMENTO DI DIVISIONE PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI TRANI AL N.R.G. 340/2022

3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);

4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;

5) Disporre la sospensione di ogni procedura già in essere e/o di recupero somme da parte dei creditori;

6) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare la ricorrente dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

7) Consentire l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € 200.000,00.

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti

di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Si allegano i documenti richiamati.

Con osservanza,

Trani, data del deposito.

Avv. Domenico Maldarelli

Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII

TRIBUNALE DI TRANI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Avv. Angela Monterisi

Debitrice: Sig.ra Cozzoli Angela

assistita da: Avv. *Domenico Maldarelli*

INDICE

1. Premessa e scopo dell’incarico	Pag. 3
2. Condizioni preliminari di ammissibilità	Pag. 4
3. Documentazione prodotta dalla debitrice utile alla stesura della relazione	Pag. 4
4. Attività preliminari del Gestore della Crisi	Pag. 6
5. Situazione familiare della debitrice	Pag. 6
6. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell’assumere le obbligazioni (art.68, co.2, lett. a), CCII)	Pag. 8
7. Esposizione delle ragioni dell’incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (art.68, co.2, lett. b), CCII)	Pag. 10
8. Analisi della documentazione prodotta dalla debitrice	Pag. 10
a. Situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: creditori	Pag. 10
b. Consistenza e composizione patrimonio della sovraindebitata	Pag. 12
• Patrimonio immobiliare.....	Pag. 13
• Patrimonio mobiliare	Pag. 15
• Valore stimato del patrimonio complessivo	Pag. 16
c. Atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni	Pag. 16
d. Situazione reddituale della debitrice e del suo nucleo familiare	Pag. 16
• Redditi personali della debitrice	Pag. 16
• Redditi dei familiari della debitrice	Pag. 17
e. Spese per il mantenimento della famiglia	Pag. 17
9. La valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda	Pag. 18
10. Indicazione presumibile dei costi della procedura	Pag. 19
11. Valutazione del merito creditizio	Pag. 19
12. Esposizione della proposta.....	Pag. 20
a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito	Pag. 21
b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti	Pag. 21
13. Valutazione dell’alternativa liquidatoria	Pag. 22
14. Satisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria	Pag. 24
15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di Sovraindebitamento.....	Pag. 25
16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice ai fini dell’accesso alla procedura	Pag. 25
Elenco allegati	Pag.25

1. Premessa e scopo dell'incarico

La sottoscritta Avv. Angela Monterisi, nata a Terlizzi il 18.11.1994, C.F.: MNTNGL94S58L109V, domiciliata presso il proprio studio sito in Barletta alla Via Giuseppe De Nittis n.45, PEC: angela.monterisi@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani dal 30.11.2021 al n.3320,

preMESSO che

- la Sig.ra COZZOLI ANGELA, nata a Bisceglie il 21.2.1967 ed ivi residente alla Via Bettino Ricasoli n.53, codice fiscale CZZNGL67B61A883Y (da ora anche semplicemente "debitrice"), ha depositato in data 22.2.2026 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Trani per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 5/2026 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento del 28.4.2026 la sottoscritta è stata nominata dal Referente dell'O.C.C. di Trani quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, incarico accettato in pari data (all. n.1);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014,

dichiARA

- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC di Trani;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, è stato iscritto al numero progressivo 216, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 10.6.2019;
- di non essere legata alla debitrice e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetta, inabilitata, fallita o è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado della debitrice;
- di non essere legata alla debitrice da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legata alla debitrice o a società controllate dalla debitrice: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della debitrice.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII, contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio della sovraindebitata, ai fini della concessione del finanziamento.

2. Condizioni preliminari di ammissibilità

La sottoscritta ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che la debitrice:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3. Documentazione prodotta dalla debitrice utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dalla debitrice, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (all. n.2);
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (all. n.3);

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (all. n.4);
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (all. n.5);
- e) elenco delle buste paga e di tutte le altre entrate della debitrice e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (all. n.6).

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dalla debitrice che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

1. elenco dei creditori (all. n.2);
2. elenco consistenza e composizione del patrimonio (all. n.3);
3. elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (all. n.4);
4. dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni della Sig.ra Cozzoli (all. n.5);
5. dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni del coniuge OMISSIS (all. n.7);
6. elenco entrate e spese del nucleo familiare (all. n.6);
7. dichiarazione sostitutiva cumulativa (all. n.8): che dalla certificazione del casellario giudiziale non risulta alcuna pendenza; di non essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; di aver rinunciato all'eredità della madre Di Reda Lucia per la sussistenza di una situazione debitoria di molto superiore al patrimonio; di essere titolare del conto corrente aperto presso l'istituto bancario BANCA MPS con IBAN IT62Q0103041361000003351560; di non essere stata protestata; che a proprio carico pendono le procedure esecutive R.G.Es.n.183/2021 contro la Juliet s.p.a., procuratrice della Siena NPL 2018 s.r.l., e R.G.Es.n.107/2020 contro Intesta San Paolo s.p.a. e il procedimento civile di divisione R.G.n.340/2022 contro Intesta San Paolo s.p.a.;
8. la lista delle cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati dall'anno 2000 presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla Sig.ra Cozzoli (all. n.9);
9. la lista delle cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati dall'anno 2000 presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla Sig.ra Di Reda (all. n.10);
10. Atto di citazione in appello presentato presso la Corte di Appello di Napoli dalle Sigg.re Di Reda Lucia e Cozzoli Angela contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Siena NPL 2018 s.r.l. per l'impugnazione della sentenza n.9900/2024 pubblicata il 18.11.2024 R.G.n.3677/2023 emessa dal Tribunale di Napoli (all. n.11);
11. Elaborato peritale del Geom. Corrado Catania nel procedimento di esecuzione forzata promosso dalla Juliet s.p.a. R.G.Es.n.183/2021 (all. n.12);
12. Elaborato peritale dell'Ing. Di Terlizzi del procedimento di esecuzione forzata pendente innanzi al Tribunale di Trani al n.R.G.Es.107/2020 (all. n.13);
13. Estratto del pst del Ministero della Giustizia relativo al procedimento R.G.Es.n.107/2020 (all. n.14);
14. Estratto del pst del Ministero della giustizia relativo al procedimento R.G.n.340/2022 (all. n.15);
15. Estratto dal pst del Ministero della Giustizia relativo al procedimento R.G.Es.n.183/2021 (all. n.16);
16. Estratti conto corrente presso MPS fino al primo trimestre 2026 di Cozzoli (all. n.17);
17. Lista movimenti conto corrente MPS 2026 di Cozzoli (all. n.18);
18. Contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto dalla Sig.ra Di Reda Lucia l'1.3.2011 (all. n.19);
19. Contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto dalla Sig.ra Di Reda Lucia l'1.4.2018 (all. n.20);
20. Documentazione relativa alla rinuncia all'eredità della Sig.ra Di Reda Lucia (all. n.21);

21. Pignoramento immobiliare notificato da Siena NPL 2018 s.r.l. ai Sigg.ri Cozzoli Ignazio, OMISSIS, Di Reda Lucia e Cozzoli Angela (R.G.Es.n.183/2021) (all. n.22);
22. Visura PRA attuale (all. n.23);
23. Visura PRA storica (all. n.24);
24. Carta di circolazione dell'autovettura intestata alla Sig.ra Cozzoli Angela (all. n.25);

4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali (all. n.26) e ipotecarie (all. n.27);
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti (all. n.28);
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Bisceglie, Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia BAT, Regione Puglia, CCIAA Bari;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia (all. n.29);
- visura Crif (all. n.30);
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- accesso a banche dati ex art.492 *bis*, co.3, c.p.c. (all. n.44);
- istanza ex art.15 e ss. Regolamento Europeo 679/2016 e art.9 codice condotta SIC presso C.T.C. (all. n.45);
- richiesta certificato del casellario giudiziale (all. n.31) e certificato dei carichi pendenti (all. n.32) presso la Procura della Repubblica di Trani.

La sottoscritta ha, inoltre, avuto incontri con la debitrice, che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

La debitrice ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

5. Situazione familiare della debitrice

Si riportano di seguito i dati anagrafici della debitrice sovraindebitata e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (all. n.33), risulta composto da:

Debitrice:

Cognome	COZZOLI
Nome	ANGELA

Codice Fiscale	CZZNGL67B61A883Y
Comune di nascita	Bisceglie
Data di nascita	21.2.1967
Comune di residenza	Bisceglie
Indirizzo di residenza	Via Bettino Ricasoli n.53
Cap	76011
Stato civile	Coniugata – Regime separazione dei
Impiego	beni Impiegata d'ufficio presso OMISSIS

Familiari della debitrice:

Cognome	OMISSIS
Nome	OMISSIS
Codice Fiscale	OMISSIS
Comune di nascita	OMISSIS
Data di nascita	OMISSIS
Comune di residenza	OMISSIS
Indirizzo di residenza	OMISSIS
Cap	OMISSIS
Stato civile	Coniugato
Rapporto di parentela	Coniuge
Impiego	OMISSIS

Cognome	CANGELLI
Nome	OMISSIS
Codice Fiscale	OMISSIS
Comune di nascita	OMISSIS
Data di nascita	OMISSIS
Comune di residenza	OMISSIS
Indirizzo di residenza	OMISSIS
Cap	OMISSIS
Stato civile	Celibe
Rapporto di parentela	Figlio
Impiego	OMISSIS

Cognome	CANGELLI
Nome	OMISSIS
Codice Fiscale	OMISSIS
Comune di nascita	OMISSIS

Data di nascita	OMISSIS
Comune di residenza	OMISSIS
Indirizzo di residenza	OMISSIS
Cap	OMISSIS
Stato civile	OMISSIS
Rapporto di parentela	Figlio
Impiego	OMISSIS

6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dalla debitrice a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con la debitrice, hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che **le cause e le circostanze dell'indebitamento della Sig.ra Cozzoli Angela sono riconducibili alla fideiussione omnibus prestata in data 18.7.2008 (all. n. 34) favore del fratello, Sig. Cozzoli Ignazio, titolare della ditta individuale S.O.B. di Cozzoli Ignazio, in relazione ai rapporti pendenti tra quest'ultimo e la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., poi ceduti alla Siena NPL 2018 s.r.l. (all. n.35).**

Difatti, il debito principale è quello nei confronti della Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria del credito vantato originariamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

In particolare, trattasi di un credito di complessivi €805.714,14 (all. n.35), rinveniente dai rapporti intrattenuti tra la cessionaria Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e il germano Sig. Cozzoli Ignazio - in forza della fideiussione prestata dalla Cozzoli Angela e dalla Sig.ra Lucia Di Reda in data 18.7.2008 (all. n.34) - come di seguito indicati: a) €354.647,76 relativamente al contratto di mutuo fondiario del 22.4.2005 concesso alla Ditta Individuale S.O.B. di Cozzoli Ignazio di €400.000,00; b) €449.519,46 in forza di sentenza n.1723/2020 (all. n.36) emessa il 6.11.2020 dal Tribunale di Trani in persona del Giudice Dott. Alberto Binetti, pubblicata il 9.11.2020, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto n.979/2017 del 16.5.2017 emesso dal Tribunale di Trani e sono stati condannati i Sigg.ri Cozzoli Angela, Cozzoli Ignazio e Di Reda Lucia al pagamento, in solido tra loro, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di €381.420,27, oltre interessi convenzionali dalla messa in mora al soddisfo, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quantificate in complessivi €18.413,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, in forza della quale pende la procedura esecutiva R.G.Es.n.183/2021 innanzi al Tribunale di Trani a seguito dell'iscrizione al ruolo del pignoramento immobiliare notificato su istanza della Siena NPL 2018 s.r.l. (cessionaria della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) e, per essa, dalla Juliet s.p.a. in qualità di procuratrice (all. n.22); c) €1.546,92 quale saldo negativo derivante da rapporto di c/c n.114740 intestato al Sig. Cozzoli Ignazio presso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Pertanto, in virtù di tale credito, la Siena NPL 2018 s.r.l., tramite la procuratrice Juliet s.p.a., in data 2.7.2021 notificava notificato il precetto e, successivamente, promuoveva la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es.n.183/2021 pendente innanzi al Tribunale di Trani, con pignoramento degli immobili di proprietà dei

debitori solidali, Cozzoli Ignazio, Cozzoli Angela e Di Reda Lucia (deceduta il 15.4.2025 e alla cui eredità la ricorrente ha rinunciato l'8.7.2025) (all. n.22).

Con ordinanza del 3.10.2023 la G.E. Dott.ssa Maria Azzurra Guerra ha disposto la riunione parziale della procedura esecutiva n.183/2021 con quella di più antica iscrizione R.G.Es.n.107/2020 promossa da Intesa Sanpaolo s.p.a. contro Cozzoli Ignazio.

Si precisa che la ricorrente ha sempre agito in qualità di fideiussore, mai come imprenditrice o professionista; pertanto, sussiste pienamente la qualifica di consumatore della stessa, essendo i debiti estranei a qualsiasi attività commerciale personale.

Di fatto, **la Sig.ra Cozzoli ha agito sempre con buona fede, avendo prestato fideiussioni in favore del fratello per esigenze familiari, senza alcun intento fraudolento.**

L'indebitamento della Sig.ra Cozzoli è derivato da un evento esterno e non prevedibile dalla stessa, consistente nel mancato pagamento dei debiti da parte del debitore principale (Cozzoli Ignazio).

La Sig.ra Cozzoli Angela si è sempre adoperata per svolgere un'attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa e, esaminando la dichiarazione dei redditi presentata dalla stessa, si apprende che alla data odierna lavora a tempo indeterminato alle dipendenze della OMISIS (all. nn. 5 e 37).

Al fine di coadiuvare il Giudice Delegato nella valutazione della diligenza della debitrice, si rappresenta la situazione prospettica in cui versava la Sig.ra Cozzoli Angela alla data della sottoscrizione della fideiussione *omnibus* (all. n.34) con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (credito oggi fatto valere dalla CERVED CREDIT MANAGEMENT, procuratrice della SIENA NPL 2018 s.r.l.).

Tale obbligazione assunta dalla debitrice è risalente all'anno 2008 e aveva lo scopo di garantire il pagamento di tutte le obbligazioni contratte dal germano Cozzoli Ignazio con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.r.l..

Alla data di sottoscrizione, risalente al 18.7.2008, la debitrice non era in possesso dei requisiti di merito creditizio previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, dall'art.124-bis T.U.B., nonché dall'art.68, co.3, D.Lgs.14/2019.

Infatti, tenendo conto del reddito mensile netto disponibile (all. n.39) della Sig.ra Cozzoli, pari a soli €.154,00, e del reddito minimo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita nel 2008 ($2,46 \times 593,38 = 1.459,71$) – quantificato in un importo pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE assegnato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e le proprie caratteristiche – emerge chiaramente che la somma disponibile per il rimborso del debito con la MPS era di -€.1.305,73!

Appare, dunque, del tutto evidente che l'istituto di credito non abbia effettuato alcuna valutazione in merito alla vulnerabilità finanziaria della Sig.ra Cozzoli Angela e alla sussistenza del merito creditizio nella stessa sulla scorta del possesso dei requisiti previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, nonché dell'art.124-bis T.U.B. e dell'art.68, comma 3, D.Lgs. 14/2019, determinando colposamente un cospicuo aggravamento della posizione debitoria.

7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo la sottoscritta ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia della debitrice (quantificata in complessivi €2.221,50) prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento (cfr. par. n.8 lett. e), pag.15 della presente relazione).

Le ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento in cui versa la Sig.ra Cozzoli, caratterizzato dalla totale incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte – esposizione debitoria complessiva di €827.522,76 (cfr. par. n.8, lett. a), pag.10 della presente relazione) – con risorse patrimoniali limitate (€166.933,75) (cfr. par. n.8, lett. b), pag.12 della presente relazione) e reddito mensile insufficiente a garantire il pagamento integrale dei debiti secondo le modalità ordinarie (€1.917,00) (cfr. par. n.8, lett. d), pag. 16 della presente relazione).

Come si evince dalla documentazione depositata dalla Sig.ra Cozzoli Angela, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi, alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che la debitrice deve indispensabilmente pagare con risorse proprie e del proprio coniuge OMISSIS (che dispone di un reddito mensile mediamente di circa €1.000,00); pertanto, è evidente che la Sig.ra Cozzoli versi in uno stato di sovraindebitamento.

8. Analisi della documentazione prodotta dalla debitrice

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dalla debitrice ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dalla debitrice, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Si riportano dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, con annessa indicazione relativamente alle somme dovute e alle rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive della Sig.ra Cozzoli Angela vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. **O.C.C. di Trani**, con sede legale in Trani alla Via Giuseppe Amorese n.4, importo **complessivo di euro €.4.275,80**, quale saldo di quanto preventivato in data 5.3.2026 in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione (all. n.38);
2. **SIENA NPL 2018 s.r.l.** (già Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), sede legale in Roma alla Via Curtatone n.3, P.I.1453521005, in persona della procuratrice JULIET s.p.a., oggi CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., con sede legale in San Sonato Milanese alla Via dell'unione Europea n.6 – 6B, P.I.06374460969, con pec del 29.7.2026 trasmessa per il tramite dell'Avv. Luigi Riccardi (all. n.35) ha precisato il proprio credito vantato nei confronti della Sig.ra Cozzoli Angela, quantificandolo in **complessivi euro 805.714,14**, rinveniente dai rapporti intrattenuti tra la cessionaria Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e il germano Sig. Cozzoli Ignazio in forza della fideiussione prestata dalla Cozzoli Angela e dalla Sig.ra Lucia Di Reda in data 18.7.2008 (all. n.34), come di seguito indicati: a) **€.354.647,76 in via chirografaria** quale debito alla data di chiusura degli affidamenti per insolvenza relativamente al contratto di mutuo fondiario del 22.4.2005 concesso alla Ditta Individuale S.O.B. di Cozzoli Ignazio di €.400.000,00; b) **€.449.519,46 in privilegio ipotecario** quale debito in forza di sentenza n.1723/2020 emessa il 6.11.2020 dal Tribunale di Trani in persona del Giudice Dott. Alberto Binetti, pubblicata il 9.11.2020 (all. n. 36), con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto n.979/2017 del 16.5.2017 emesso dal Tribunale di Trani e sono stati condannati i Sigg.ri Cozzoli Angela, Cozzoli Ignazio e Di Reda Lucia al pagamento, in solido tra loro, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di €.381.420,27, oltre interessi convenzionali dalla messa in mora al soddisfo, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quantificate in complessivi €.18.413,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, in forza della quale pende la procedura esecutiva R.G.Es.n.183/2021 innanzi al Tribunale di Trani a seguito dell'iscrizione al ruolo del pignoramento immobiliare notificato su istanza della Siena NPL 2018 s.r.l. (cessionaria della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) e, per essa, dalla Juliet s.p.a. in qualità di procuratrice (all. n.22); c) **€.1.546,92 in via chirografaria** quale saldo negativo derivante da rapporto di c/c n.114740 acceso con la Banca Monte dei Paschi di Siena ed intestato al Sig. Cozzoli Ignazio;
3. **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, P.I.13756881002, con pec del 4.5.2026 (all. n.40) ha precisato il proprio credito, quantificandolo in **complessivi euro 12.280,82**, di cui euro 904,41 in via privilegiata ed euro 11.376,41 in via chirografaria;
4. **Comune di Bisceglie**, con sede legale in Bisceglie alla Via Trento n.8, P.I. 00973800725, con per del 21.5.2026 (all. n.41) ha precisato il proprio credito, quantificandolo in **complessivi euro 5.252,00**, di cui euro 3.933,00 per mancato versamento IMU del 2023, 2024 e 2025 ed euro 1.319,00 per mancato versamento TARI dal 2020 al 2025. Il Comune di Bisceglie non ha precisato la natura del credito e, pertanto, sarà considerato in via chirografaria.

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededuzione	Privilegiato	Chirografario
OCC di TRANI	€.4.275,80	Prededuzione	€.4.275,80		

CERVED CREDIT MANAGE- MENT, procuratrice di SIENA NPL 2018 s.r.l. (cessionaria MPS)	€.805.714,14	Privilegio ipotecario e Chirografo	€.449.519,46	€.356.194,68
Agenzia delle Entrate – Riscossione	€.12.280,82	Privilegio e Chirografario	€.904,41	€.11.376,41
Comune di Bisceglie	€.5.252,00	Chirografario		€.5.252,00
TOTALE	€.827.522,76		€.4.275,80	€.450.423,87
				€.372.823,09

b. La consistenza e la composizione del patrimonio della sovraindebitata (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nella disponibilità della debitrice al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

In particolare, per la quantificazione del valore di stima dei beni di proprietà della Sig.ra Cozzoli sono stati considerati gli elaborati peritali redatti dal Geom. Corrado Catania (all. n.12) e dall'Ing. Oronzo Di Terlizzi (all. n.13), depositati rispettivamente nelle procedure esecutive R.G.Es. nn.183/2021 e 107/2020 pendenti innanzi al Tribunale di Trani – Esecuzioni Immobiliari.

• **Patrimonio Immobiliare**

Il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

	Natura	Ubicazione immobile	Categ. Cat.	% diritto	Foglio	Part.	Rendita catastale	Valore di stima	Valore quota con ribassi
1	Fabb.	Bisceglie	A/4	1/3	9	486	€.225,95	€.20.485,00	€.13.059,19
2	Fabb.	Bisceglie	A/3	1/6	10	1016	€.348,61	€.13.577,50	€.8.655,66
3	Fabb.	Bisceglie	A/7	100%	4	360	€.568,10	€121.350,37	€.77.360,86
4	Fabb.	Bisceglie	A/10	1/6	10	7	€.742,41	€.9.194,18	€.5.861,29
5	Terr.	Bisceglie	---	1/3	46	516 517	€.38,07 €.0,52	€.18.047,88	€.3.835,17
6	Terr.	Bisceglie	---	1/3	7	119	€.4,99	€.403,58	€.257,28
7	Terr.	Bisceglie	---	1/3	23	27	€.75,60	€.9.426,50	€.6.009,39
8	Terr.	Bisceglie	---	1/3	41	108	€.12,85	€.2.004,30	€.1.277,74

Si precisa che gli immobili di proprietà della debitrice sono oggetto di n.2 procedimenti: 1) esecuzione immobiliare R.G.Es. N. 183/2021, riunita alla R.G.Es.n.107/2020; 2) giudizio di divisione R.G.n.340/2022. La debitrice chiede la sospensione di entrambe le procedure innanzi indicate.

Su tutti i beni immobili innanzi indicati è stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria di Trani (reg. gen.15026 – reg. part.1843) in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in forza del decreto ingiuntivo n.979/2017 del 16.5.2017 del Tribunale di Trani (all. n.27).

Al fine di quantificare il valore del patrimonio immobiliare caduto nella procedura di sovraindebitamento, la scrivente ritiene di poter adottare il valore espresso nella perizia redatta dal Geom. Corrado Catania nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Trani – Esecuzioni al n.R.G.Es.183/2021 (all. n.12), nonché nell'elaborato peritale redatto dall'Ing. Oronzo Di Terlizzi nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Trani – Esecuzioni al n.R.G.Es.107/2020 (all. n.13), considerando un primo ribasso al 25% e un secondo ribasso al 15% rispetto al prezzo base d'asta.

In particolare:

1. Immobile (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bisceglie al fg.9, part.486, sub.24, cat. A/4, superficie catastale 73 m², rendita €225,95, sito in Bisceglie alla Via Marsala n.10, piano 1: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €61.455,00. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €39.177,56. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/3 dell'immobile *de quo*,

il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.13.059,19.**

2. Immobile (proprietà per 1/6), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bisceglie al fg.10, part.1016, sub.8, cat. A/3, superficie catastale 92 m², rendita €348,61, sito in Bisceglie alla Via Ludovico Ariosto n.34, piano 1: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €81.465,00. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €51.933,94. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/6 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.8.655,66.**
3. Immobile (proprietà per 1/1), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bisceglie al fg.4, part.360, cat. A/7, superficie catastale 102 m², rendita €568,10, sito in Bisceglie alla Via San Marco, piano terra: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €121.350,37. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di **€.77.360,86.**
4. Immobile (proprietà per 1/6), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bisceglie al fg.10, part.7, sub.34, cat. A/10, superficie catastale 53 m², rendita €742,41, sito in Bisceglie alla Via Ludovico Ariosto n.52, piano terra: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €55.165,08. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €35.167,74. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/6 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.5.861,29.**
5. Terreno agricolo (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Bisceglie al foglio 46, part.516, reddito dominicale €38,07 – uliveto: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €18.047,88. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €11.505,50. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/3 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.3.835,17.**
6. Terreno agricolo (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Bisceglie al foglio 7, part.119, reddito dominicale €4,99 – uliveto mandorleto: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €1.210,74. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €771,85. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/6 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.257,28.**
7. Terreno agricolo (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Bisceglie al foglio 23, part.27, reddito dominicale €75,60 – uliveto: si precisa che per la quantificazione del valore della quota di proprietà della Sig.ra Cozzoli relativamente al terreno *de quo* è stato preso in considerazione l'elaborato peritale dell'Ing. Di Terlizzi depositato nel procedimento R.G.Es.n.107/2020 (all. n.13), in quanto il Geom. Catania, nella perizia depositata del procedimento R.G.Es.n.183/2021 (all. n.12), aveva valutato oltre alla particella n.27 di cui la Cozzoli è comproprietaria, anche la particella n.44, di cui la debitrice non è proprietaria. Dal momento che nella perizia del Geom. Catania non è indicato il valore della sola particella n.27, per la quantificazione del valore della stessa si reputa opportuno prendere in considerazione la perizia redatta dall'Ing. Di Terlizzi, con la precisazione che all'interno del menzionato

elaborato peritale è stata valutata in €.9.426,50 la sola quota di 1/3 del terreno, in quanto il procedimento n.107/2020 pendeva nei confronti del Sig. Cozzoli Ignazio e, pertanto, era stata valutata la sola quota di sua spettanza. Ne discende che il valore dell'intero immobile è da quantificarsi in complessivi €.28.279,50. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.18.028,18. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/3 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.6.009,39**.

8. Terreno agricolo (proprietà per 1/3), identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Bisceglie al foglio 41, part.108, reddito dominicale €.12,85: il Geom. Catania nell'elaborato peritale (all. n.12) ha fissato quale prezzo base d'asta €.6.012,90. In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15%, si giunge a un valore immobiliare di €.3.833,22. Essendo la Sig.ra Cozzoli Angela proprietaria per 1/3 dell'immobile *de quo*, il valore della quota di proprietà della stessa con riferimento all'anzidetto immobile è pari ad **€.1.277,74**.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 116.316,58.

- **Patrimonio Mobiliare**

Il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	% diritto	Valore
1)	cauzioni	100%	€.50.100,00
2)	Saldo c.c.	100%	€.517,17
3)	Autovettura	100%	€.0,00
	Totale		€.50.617,17

In particolare, il patrimonio mobiliare è così composto:

1) cauzioni versate nel giudizio R.G.Es.n.183/2021 dall'aggiudicatario, pari ad €.50.100,00. Preme precisare che il Sig. OMISSIS in data 6.11.2025 si è aggiudicato il bene immobile contraddistinto al catasto al foglio 4, part.360, cat. A/7, superficie catastale 102 m², rendita €.568,10, sito in Bisceglie alla Via San Marco, dietro versamento della cauzione di €.31.900,00 con impegno a saldare il prezzo entro 120 giorni. Il versamento del saldo non è stato mai effettuato. Inoltre, sempre il Sig. OMISSIS aveva già partecipato a precedenti aste per il medesimo immobile, senza procedere al versamento del saldo del prezzo, con conseguente acquisizione delle ulteriori cauzioni versate, pari ad €.18.200,00, a titolo di penale in favore della procedura esecutiva. Pertanto, le risorse finanziarie disponibili dalla vendita all'asta del ridetto bene immobile, ammontano a complessivi €.50.100,00;

2) saldo del conto corrente intestato alla Sig.ra Cozzoli presso Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN IT62Q0103041361000003351560, pari ad €.517,17;

3) autovettura tg. CR945SH, Opel Meriva, immatricolata il 9.11.2004, ma priva di valore commerciale, in quanto trattasi di veicolo obsoleto e, in quanto tale, privo di valore di mercato (all. n.25).

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 50.617,17.

- **Valore stimato del patrimonio complessivo**

Il valore stimato del patrimonio complessivo della debitrice ammonta a complessivi euro 166.933,75 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 116.316,58
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 50.617,17
Valore totale del patrimonio	Euro 166.933,75

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dalla stessa e dei riscontri effettuati dal gestore.

Risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni (all. n.4).

In particolare, la Sig.ra Cozzoli Angela in data 8.7.2025 ha rinunciato all'eredità della madre Di Reda Lucia (C.F. DRDLCU38L42A883Z), deceduta il 15.4.2025 (all. n.21).

Tale rinuncia è stata effettuata in considerazione della situazione debitoria della defunta, che alla data del decesso presentava un passivo complessivo di €.920.026,43, di cui €.417.168,64 nei confronti di Siena NPL 2018 s.r.l. (debito in solido con i Sigg.ri Cozzoli Ignazio e Cozzoli Angela) (all. nn.21 e 4) ed €.502.857,79 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (all. n.10 e 4).

La quota dei debiti ereditari sarebbe stata pari ad €.460.013,22 (50%), a fronte di un patrimonio rinunciato di complessivi €.73.096,09 (all. n.4), comprensivo di un patrimonio immobiliare dal valore di €.68.096,09 (quote di comproprietà dei vari immobili) e di un patrimonio mobiliare di €.5.000,00 (saldo del conto corrente bancario intestato alla *de cuius*).

Ne discende che la rinuncia è stata effettuata per evitare l'ulteriore aggravamento della posizione debitoria della ricorrente e, di conseguenza, non è da considerarsi un atto effettuato in frode ai debitori.

d. Situazione reddituale della debitrice e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi ed alle altre entrate della debitrice e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali della debitrice

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile
2026	indeterminato	€23.100,00	€2.604,00	€25.704,00	€1.917,00

La Sig.ra Cozzoli Angela, a partire dal 25.11.2025, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la OMISSIS con retribuzione media mensile netta di circa €1.700,00 (reddito annuo lordo €23.100,00) (all. nn. 5 e 37).

Oltre al reddito da lavoro dipendente, la ricorrente percepisce ulteriori €217,00 mensili (€2.604,00 annui), derivanti dai canoni di locazione versati mensilmente da: a) Dott. OMISSIS, conduttore dell'immobile sito alla Via Ludovico Ariosto n.52 (all. n.19), che versa in favore della Sig.ra Cozzoli - proprietaria per la quota di 1/3 – la somma mensile di €133,00; b) Sig.ra OMISSIS, conduttrice dell'immobile sito alla Via Marsala n.10 (all. n.20), che versa in favore della Sig.ra Cozzoli – proprietaria dell'immobile per la quota di 1/3 – la somma mensile di €84,00.

Redditi dei familiari della debitrice

Familiare 1: CANGELLI GIUSEPPE (Coniuge)

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori Redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile
2025		€12.000,00	----	€12.000,00	€1.000,00

Il Sig. OMISSIS, coniuge della Sig.ra Cozzoli, è un agente immobiliare, come dichiarato dalla Sig.ra Cozzoli in sede di audizione (all. n.42), ed ha un reddito medio mensile netto di circa €1.000,00 (all. n.7).

Familiare 2: CANGELLI OMISSIS (figlio)

Il Sig. Cangelli OMISSIS non ha redditi in quanto studente.

Familiare 3: CANGELLI OMISSIS (figlio)

Il Sig. Cangelli OMISSIS non ha redditi in quanto studente.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

I) Sig.ra COZZOLI ANGELA (debitrice)

II) OMISSIS

III) Sig. CANGELLI OMISSIS (figlio)

IV) Sig. CANGELLI OMISSIS (figlio)

La debitrice ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (all. n.6):

(si riporta un elenco indicativo delle possibili spese familiari)

Dettaglio spese	Media mensile	Media annua
Vitto, abbigliamento, igiene casa e persona	€.1.400,00	€.16.800,00
Spese per auto	€.180,00	€.2.160,00
Spese condominiali	€.50,00	€.600,00
Spese riscaldamento	€.75,00	€.900,00
Spese energia elettrica	€.80,00	€.960,00
Utenze telefoniche	€.80,00	€.960,00
Spese consumo acqua	€.50,00	€.600,00
Canone RAI	€.7,50	€.90,00
TARI	€.50,00	€.600,00
Spese mediche, medicinali, terapie e istruzione	€.249,05	€.2.988,60
TOTALE SPESE	€.2.221,55	€.26.658,60

Anche sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dalla debitrice appaiono congrue.

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato:

Avendo il nucleo familiare un reddito disponibile mensile che ammonta mediamente a circa €2.917,00 (€1.700,00 di stipendio mensile percepito dalla Cozzoli, €217,00 di canoni di locazione percepiti mensilmente dalla Cozzoli ed €1.000,00 di reddito mensile del coniuge OMISSIS) e detratte le spese per il decoroso sostentamento quantificate in complessivi €2.221,55, **la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 695,45 mensili per n.168 rate.**

Inoltre, la Sig.ra Cozzoli metterà a disposizione della procedura in un'unica soluzione l'ulteriore somma di €50.100,00, pari alle cauzioni versate nel giudizio R.G.Es.n.183/2021 dall'aggiudicatario del bene contraddistinto al catasto al foglio 4, part.360, cat. A/7, superficie catastale 102 m², rendita €568,10, sito in Bisceglie alla Via San Marco, ma ormai acquisite dalla procedura a titolo di penale per mancato versamento del saldo nei termini.

9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dalla debitrice, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- la debitrice ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- la debitrice ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;

- dai riscontri effettuati dal sottoscritto **gestore della crisi** non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dalla debitrice e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 4.475,80, ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C. euro 4.275,80
- Imposta di registro su sentenza di omologa euro 200,00

11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla fideiussione prestata dalla Sig.ra Cozzoli Angela in data 18.7.2008 (all. n.34) per tutte le obbligazioni contratte dal Sig. Cozzoli Ignazio con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella valutazione della meritevolezza e, dunque, se la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. abbia tenuto conto o meno del merito creditizio della debitrice, la scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità della Cozzoli, con riferimento all'annualità 2008 (anno in cui è stata sottoscritta la fideiussione), di poter rimborsare i debiti contratti, secondo i parametri di cui all'art.68, comma 3, CCII:

Assegno Sociale 2008	€ 395,59
Parametro scala equivalenza n.4 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (2,46)	2,46
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	€ 1.459,71
Reddito mensile disponibile	€ 154,00
Somma disponibile per il rimborso del debito	- € 1.305,71

In particolare, la Sig.ra Cozzoli **nel 2008 – anno in cui è stata sottoscritta la fideiussione *omnibus*** (all. n.34) **– aveva un reddito mensile disponibile di soli € 154,00** e un reddito annuo di € 1.848,00 (all. n.39)!

Si rappresenta che, a parere della scrivente, l'istituto di credito era a conoscenza dello stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice, e quindi dello stato di bisogno in cui la stessa operava.

È infatti prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni alle banche dati per valutare correttamente il “*merito creditizio*” previsto dall'art.124-bis T.U.B..

È evidente, pertanto, che la Banca Monte dei Paschi di Siena non abbia valutato minimamente il merito creditizio della Sig.ra Cozzoli Angela previsto dall'art.124-bis T.U.B..

Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “*chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria ...*”.

Tutto ciò posto, il gestore conclude che appare con chiarezza la circostanza secondo cui la Banca Monte dei Paschi di Siena non abbia solto alcuna valutazione in merito alla sussistenza in capo alla Sig.ra Cozzoli Angela dei requisiti di legge di cui all'art.18 della Direttiva 201/17/UE, all'art.124-*bis* T.U.B., nonché all'art.68, co.3, D.Lgs.14/2019.

Si rileva, pertanto, la negligenza da parte del menzionato istituto di credito che avrebbe colposamente contribuito ad aggravare la debitoria della Sig.ra Cozzoli Angela accettando che la stessa prestasse una fideiussione *omnibus* in favore del proprio germano Sig. Cozzoli Ignazio per tutte le obbligazioni contratte con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dalla debitrice con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla debitrice assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, mediante la corresponsione da parte della debitrice di una prima maxi rata di €.50.100,00 - rinveniente dalle cauzioni versate a titolo di penale dagli aggiudicatari del bene immobile oggetto di pignoramento per il mancato versamento del saldo prezzo nei termini previsti (cfr. par.8, lett. b), pag. 15 della presente relazione) – e di n.168 rate dell'importo di €.695,45, si propone:

- l'integrale soddisfazione dell'O.C.C. di Trani, in qualità di creditore prededucibile, per €.4.275,80, con il versamento di n.6 rate di €.695,45 e una rata di €.103,10;
- l'integrale soddisfazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il credito dalla stessa vantato in via privilegiata, pari ad €.904,41, versando 1 rata di €.695,45 e 1 rata di €.208,96;
- la soddisfazione parziale della SIENA NPL 2018 s.r.l. (33,80%) per il credito ipotecario dalla stessa vantato in via privilegiata, col versamento di complessivi €.151.933,75, di cui: €.50.100,00 in un'unica rata (somma rinveniente dalle cauzioni acquisite nel procedimento R.G.Es.n.183/2020); €.695,45 per n.146 mensilità; €.321,85 per n.1 mensilità;
- la soddisfazione parziale della SIENA NPL 2018 s.r.l. (circa del 2,64%) per il credito chirografario dalla stessa vantato, col pagamento di complessivi €.9.362,70, versando 13 rate da €.695,45 e 1 rata da €.321,85;
- la soddisfazione parziale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (circa del 2,64%) per il credito dalla stessa vantato in via chirografaria, versando complessivi €.310,29 in un'unica rata;
- la soddisfazione parziale del Comune di Bisceglie (circa del 2,64%) per il credito chirografario dalla stessa vantato, col pagamento di complessivi €.148,65 in un'unica rata.

A tale scopo, è necessario che venga dichiarata dal Giudice adito la sospensione dei procedimenti pendenti nei confronti della Sig.ra Cozzoli innanzi al Tribunale di Trani ai nn. di R.G.Es.107/2020 e 183/2021 e, di conseguenza, del procedimento di divisione pendente innanzi al Tribunale di Trani al n.R.G.340/2022.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisf.	Debito residuo proposto	Debito soddisfatto	N. di rate	Importo rata
OCC di Trani	€.4.275,80	Prededuzione	100%	€.0,00	€.4.275,80	7	6 da €.695,45, 1 da €.103,10
CERVED CREDIT MANAGEMENT, procuratrice di SIENA NPL 2018 s.r.l.	€.449.519,46	Privilegio ipotecario	33,80%	€.297.585,71	€.151.933,75	148	1 di €50.100,146 di €695,45 e 1 di €298,05
CERVED CREDIT MANAGEMENT, procuratrice di SIENA NPL 2018 s.r.l.	€.354.647,76	Chirografario	2,64%	€345.285,06	€9.362,70	14	13 da €695,45, 1 da €321,85
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€904,41	Privilegio	100%	€904,41	€904,41	2	1 da €695,45 e 1 da 208,96
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€11.376,41	Chirografario	circa 2,64%	€11.066,12	€310,29	1	1 da €310,29
Comune di Bisceglie	€5.252,00	Non precisato (Chir.)	circa 2,64%	€5.103,35	€148,65	1	1 da €148,65

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Il piano proposto dall'odierna debitrice si articola sostanzialmente in due fasi:

1. PRIMA FASE:

La prima fase è caratterizzata dal versamento in un'unica soluzione della complessiva somma di €50.100,00 in favore della Siena NPL 2018 s.r.l., creditore privilegiato ipotecario. Tale somma è rinveniente dalle cauzioni acquisite nella procedura espropriativa pendente innanzi al Tribunale di Trani al n.R.G.Es.183/2021 a titolo di penale per il mancato versamento del saldo prezzo nei termini da parte dell'aggiudicatario del bene immobile sito in Bisceglie alla Via San Marco, contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Bisceglie al fg. 4, part.360, cat. A/7, superficie catastale 102 m2, rendita €568,10

2. SECONDA FASE:

La seconda fase è caratterizzata dal versamento di complessivi €116.835,60 in n.168 rate da €695,45. In particolare, si propone il versamento delle prime 6 rate di €695,45 in favore dell'O.C.C. di Trani (prededuzione). La rata n.7 sarà suddivisa in €103,10 in favore dell'O.C.C. di Trani a saldo del credito dallo stesso vantato, in €298,05 in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per il credito ipotecario dalla stessa vantato in via privilegiata e in €208,96 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il credito vantato in via privilegiata. La rata n.8 di €695,45 sarà versata in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione a saldo del credito dalla stessa vantato in via privilegiata.

Successivamente, verranno versati € 695,45 mensili dalla rata n.9 alla rata n.154 in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per il credito ipotecario dalla stessa vantato in via privilegiata. Dalla rata n.155 alla rata 167 verranno corrisposti € 695,45 mensili in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per il credito chirografario. Con la rata 168 verranno versati € 321,85 in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per il credito chirografario, € 310,29 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il credito chirografario ed € 148,65 in favore del Comune di Bisceglie.

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Cozzoli Angela può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	Ante omologa	Post-omologa
Reddito mensile	€ 1.917,00 + € 1.000,00 del coniuge	€ 1.917,00 + € 1.000,00 del coniuge
Spese mensili	€ 2.221,55	€ 2.221,55
Rate mensili medie	---	€ 695,45
Rapporto rata / Reddito mensile	---	36,28% (23,84% considerando i redditi del coniuge)
Reddito mensile rimanente per spese	---	€ 1.221,55 (€ 2.221,55 con i redditi del coniuge)

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 1.917,00 (mentre quello del nucleo familiare è di complessivi € 2.917,00 considerando anche i redditi del coniuge OMISSIS) e che le spese mensili ammontano ad euro 2.221,55, **l'istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro.**

13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo della debitrice:

Beni da liquidare	Importo realizzabile
Fabbr. Bisceglie fg.9, part.486, sub.24, cat. A/4, 73 m ² – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta € 61.455,00 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di € 39.177,56. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a € 13.059,19	€ 13.059,19
Fabbr. Bisceglie fg.10, part.1016, sub.8, cat. A/3, 92 m ² – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta € 81.465,00 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di € 51.933,94. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/6 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a € 8.655,66	€ 8.655,66
Fabbr. Bisceglie fg.4, part.360, cat. A/7, 102 m ² – L'immobile è di proprietà esclusiva della Cozzoli ed è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta € 121.350,37 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di € 77.360,86	€ 77.360,86
Fabbr. Bisceglie fg.10, part.7, sub.34, cat. A/10, 53 m ² – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo	€ 5.861,29

base d'asta €55.165,08 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €35.167,74. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/6 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €5.861,29

Terreno Agricolo, Bisceglie fg.46, part.516, reddito dominicale €38,07 - uliveto – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta €18.047,88 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €11.505,50. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €3.835,17	€3.835,17
Terreno Agricolo, Bisceglie fg.7, part.119, reddito dominicale €4,99 – uliveto mandorleto – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta €1.210,74 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €771,85. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €257,28	€257,28
Terreno Agricolo, Bisceglie fg.23, part.27, reddito dominicale €75,60 - uliveto – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Dal momento che il Geom. Catania nella perizia ha valutato oltre alla particella n.27 anche la particella n.44 (all. n.12), di cui la Cozzoli non è comproprietaria, per la quantificazione del valore di detto immobile si prende in considerazione l'elaborato peritale dell'Ing. Di Terlizzi depositato nel procedimento R.G.Es.n.107/2020 (all. n.13), con la precisazione che all'interno della stessa è stata valutata in €9.426,50 la sola quota di 1/3 dell'intero terreno, in quanto il procedimento R.G.Esn.107/2020 pendeva nei soli confronti del comproprietario Cozzoli Ignazio. Ne discende che il valore dell'intero immobile è di complessivi €28.279,50 ($€9.426,50 \times 3 = €28.279,50$). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €18.028,18. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €6.009,39	€6.009,39
Terreno Agricolo, Bisceglie fg.41, part.108, reddito dominicale €12,85 – L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.183/2021, riunita alla R.G.Es n.107/2020, e del giudizio di divisione R.G.n.340/2022. Il Geom. Catania ha fissato quale prezzo base d'asta €6.012,90 (all. n.12). In seguito a un primo ribasso al 25% e a un secondo ribasso al 15% si giunge a un valore immobiliare di €3.833,22. Essendo la Cozzoli proprietaria per 1/3 dell'immobile, il valore della sua quota è pari a €1.277,74	€1.277,74
Cauzioni acquisite nella procedura R.G.Es.n.183/2021 per mancato versamento del saldo da acquirente dell'immobile contraddistinto al catasto fabbricati di Bisceglie al foglio 4, part.360, cat. A/7, 102 m ²	€50.100,00
Saldo conto corrente intestato alla Sig.ra Cozzoli presso Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN IT62Q0103041361000003351560	€517,17
Autovettura Opel Meriva tg.CR945SH immatricolata il 9.11.2004	€0,00
Totale	€166.933,75

14. Soddiscamento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 166.933,75, la scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, **garantendo al creditore privilegiato garantito da ipoteca**, la Siena NPL 2018 s.r.l., **il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione**, in quanto la somma astrattamente realizzabile dalla vendita forzata dei sopra menzionati beni immobili, al netto delle spese della procedura esecutiva, non sarebbe superiore alla somma messa a disposizione della Siena NPL 2018 s.r.l. con la presente proposta.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili della procedura esecutiva nella misura del 100% e il creditore ipotecario nella misura del 33,80%; i privilegiati e i chirografari non verrebbero soddisfatti affatto.

Di converso, con il piano proposto dalla Sig.ra Cozzoli Angela verrebbe messa a disposizione della procedura la complessiva somma di **€.166.935,60**, che verrebbe utilizzata per pagare il 100% dei creditori prededucibili (OCC di Trani, per un credito di €4.275,80), il 33,80% del credito ipotecario (a cui verrebbero versati complessivi €151.933,75) e i rimanenti €10.726,05 verrebbero ripartiti tra i creditori privilegiati e chirografari. Pertanto, il piano proposto dalla Sig.ra Cozzoli è migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria e porterebbe a un soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari migliore rispetto all'alternativa liquidatoria e a un soddisfacimento del creditore ipotecario in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ipotesi liquidatoria	TOTALE
Valore del patrimonio	€166.933,75
Spese prededucibili (professionista delegato €8.300,00 circa, C.T.U. €4.700,00 circa, imposte ipotecarie €2.000,00 circa)	€15.000,00
Residuo liquidabile	€151.933,75
Creditore ipotecario	€151.933,75
Creditori privilegiati	€0,00
Creditori chirografari	€0,00

Importo realizzabile con liquidazione dei beni (residuo liquidabile)	Importo proposto dalla debitrice
€151.933,75	€166.935,60

15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dalla debitrice e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dalla debitrice;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Barletta-Trani, lì 31.8.2026

Il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
Avv. Angela Monterisi

ALLEGATI

1. Conferimento incarico Gestore accettato il 28.4.2026;
2. Elenco creditori;
3. Elenco consistenza e composizione del patrimonio;
4. Elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
5. Dichiarazione dei redditi degli ultimi cinque anni della COZZOLI ANGELA;
6. Elenco entrate e spese familiari;
7. Dichiarazione dei redditi degli ultimi cinque anni del OMISSIS;
8. Dichiarazione sostitutiva cumulativa;
9. Lista cartelle e avvisi non pagati Agenzia delle Entrate – Riscossione COZZOLI;
10. Lista cartelle e avvisi non pagati Agenzia delle Entrate – Riscossione DI REDA LUCIA;
11. Atto di citazione in appello presso Corte d'Appello di Napoli;
12. Elaborato peritale del Geom. Catania R.G.Es.n.183/2021;
13. Elaborato peritale dell'Ing. Di Terlizzi R.G.Es.n.107/2020;
14. Estratto pst Ministero della Giustizia procedimento R.G.Es.n.107/2020;
15. Estratto pst Ministero della Giustizia procedimento R.G.340/2022;
16. Estratto pst Ministero della Giustizia procedimento R.G.Es.n.183/2021;
17. Estratti conto corrente MPS fino al primo trimestre 2026;
18. Lista movimenti conto corrente MPS 2026 Cozzoli;
19. Contratto di locazione a uso commerciale sottoscritto l'1.3.2011;
20. Contratto di locazione a uso abitativo sottoscritto l'1.4.2018;
21. Documentazione relativa alla rinuncia all'eredità della Sig.ra Di Reda Lucia;
22. Pignoramento immobiliare notificato da SIENA NPL 2018 s.r.l. R.G.Es.183/2021;
23. Visura PRA attuale;
24. Visura PRA storica;
25. Carta di circolazione autovettura intestata a Cozzoli Angela;
26. Visura catastale;
27. Visura ipotecaria;
28. Visura protesti;
29. Visura centrale rischi Banca d'Italia;
30. Visura CRIF;
31. Certificato casellario giudiziale;
32. Certificato carichi pendenti;
33. Certificato di famiglia;
34. Fideiussione omnibus del 18.7.2008;
35. Precisazione credito SIENA NPL 2018 s.r.l.;
36. Sent. n.1723/2020 Trib. Trani del 6.11.2020;
37. Buste paga Sig.ra Cozzoli;
38. Preventivo OCC di Trani;
39. Modello Unico relativo all'anno 2008 COZZOLI ANGELA;
40. Precisazione del credito da Agenzia delle Entrate Riscossione;
41. Precisazione del credito da Comune di Bisceglie;
42. Verbale di audizione della debitrice;
43. Verbale CTC;

- 44. Verbale di accesso alle banche dati UNEP;
- 45. Ricevuta pagamento anticipato dal Gestore per accesso a banche dati UNEP.

TRIBUNALE DI TRANI

Ristrutturazione dei debiti del consumatore COZZOLI ANGELA

Procedura n.178/2026 R.G.P.U.

Integrazione alla relazione ex art.68, co.2, C.C.I.I.

Ill.ma Giudice Delegata – Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il sottoscritto Gestore della Crisi da sovraindebitamento, Avv. Angela Monterisi,

PREMESSO CHE

- con provvedimento dell'11.9.2026 la S.V., preso atto che gran parte della debitoria della Sig.ra Cozzoli Angela inerisce la fideiussione *omnibus* dalla stessa prestata in data 18.7.2008 in favore della ditta individuale del germano Cozzoli Ignazio, la S.O.B. di Cozzoli Ignazio (P.I. 04196090726), invitava la scrivente a depositare entro quindici giorni la visura aggiornata della menzionata impresa individuale, nonché i bilanci di esercizio della stessa al fine di accertare che la Cozzoli non abbia assunto ruoli gestori nella ditta del fratello e di verificare quale fosse la situazione debitoria dell'impresa individuale alla data della sottoscrizione della fideiussione *omnibus*;
- la Sig.ra Cozzoli ha prontamente fornito all'odierna deducente la documentazione richiesta, nonostante la difficoltà nel reperimento della stessa, trattandosi di atti e scritture contabili relativi a un periodo risalente a diciannove anni fa;

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.

1. Assetto soggettivo della ditta individuale S.O.B. di Cozzoli Ignazio

Dall'esame della visura storica aggiornata della Camera di Commercio di Bari relativamente alla S.O.B. di Cozzoli Ignazio (all. n.1) è emerso che la stessa è iscritta al Registro delle Imprese dal 16.12.1996 nella forma di impresa individuale, con unico titolare nella persona del Sig. Cozzoli Ignazio, nato a Bisceglie (BA) il 21.3.1965 (C.F.CZZGNZ65C21A883J).

TRIBUNALE DI TRANI
Ristrutturazione del debito del consumatore COZZOLI ANGELA
Procedura n.178/2026 R.G.P.U.
Via Bettino Ricasoli n.53 – Bisceglie (BT)
Cod. Fisc. CZZNGL67B61A883Y
O.C.C. di Trani - Avv. Angela Monterisi

L'impresa è stata cancellata il 17.5.2017 per cessazione di ogni attività con effetto dal 31.12.2016 (all. nn.2 e 3).

Nell'intero arco di attività dell'impresa, come risulta dalla "storia delle modifiche" riportata in visura dal 1996 al 2017 (all. n.1, da pag.4 a pag.7), non compare alcun soggetto ulteriore rispetto al titolare Cozzoli Ignazio: nessuna iscrizione di soci, di rappresentanti, né di altri titolari di cariche e qualifiche.

2. Estraneità della ricorrente Cozzoli Angela

Dall'esame di tutta la documentazione reperita, non emerge alcun elemento, formale o sostanziale, che colleghi all'impresa individuale in questione, né come socia, né come titolare di cariche, né come collaboratrice o prestatrice d'opera nella stessa, la Sig.ra Cozzoli Angela, sorella del titolare Cozzoli Ignazio.

La ricorrente risulta, pertanto, completamente estranea alla gestione e alla titolarità dell'impresa individuale del fratello (all. n.1).

3. Situazione debitoria dell'impresa individuale nel periodo di riferimento (2007-2008)

Dai bilanci depositati, relativi al periodo prossimo alla sottoscrizione della fideiussione *omnibus*, avvenuta in data 18.7.2008, risulta quanto segue:

- **bilancio S.O.B. di Cozzoli Ignazio**, periodo 1.11.2007 – 31.12.2007 (all. n.4): utile di esercizio pari ad €5.809,94; capitale netto €522.686,03; totale attività €3.701.491,43;

- **bilancio S.O.B. di Cozzoli Ignazio**, periodo 1.1.2008 – 31.12.2008 (all. n.5): utile di esercizio pari ad €35.083,35; capitale netto €522.686,03; totale attività €3.846.957,92; debiti verso fornitori €562.887,02; mutui passivi €763.867,96.

Dai dati esposti, l'impresa individuale S.O.B. di Cozzoli Ignazio risulta, nel periodo di riferimento, in condizione di sostanziale equilibrio patrimoniale ed economico, con

TRIBUNALE DI TRANI
Ristrutturazione del debito del consumatore COZZOLI ANGELA
Procedura n.178/2026 R.G.P.U.
Via Bettino Ricasoli n.53 – Bisceglie (BT)
Cod. Fisc. CZZNGL67B61A883Y
O.C.C. di Trani - Avv. Angela Monterisi

risultati di esercizio positivi e patrimonio netto costantemente superiore ad € 500.000,00.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che la Sig.ra Cozzoli Angela non ha mai rivestito alcun ruolo gestorio, né formale né sostanziale, nell'impresa individuale del fratello, la S.O.B. di Cozzoli Ignazio (all. n.1), risultando ad essa del tutto estranea e, di conseguenza, **si conferma la qualità soggettiva di consumatrice della ricorrente.**

Ad ogni buon conto, si rappresenta che i dati contabili relativi al periodo prossimo alla sottoscrizione della fideiussione *omnibus* non evidenziano una situazione di dissesto o di grave squilibrio patrimoniale dell'impresa individuale garantita (all. nn.4 e 5).

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Visura storica aggiornata della S.O.B. di Cozzoli Ignazio;
- 2) Ricevuta di accettazione di comunicazione di cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese del 10.5.2017;
- 3) Dichiarazione cessazione attività ai fini IVA protocollata il 10.5.2017;
- 4) Bilancio di esercizio al 31.12.2007 della S.O.B. di Cozzoli Ignazio;
- 5) Bilancio di esercizio al 31.12.2008 della S.O.B. di Cozzoli Ignazio;

Barletta-Trani, lì 18.9.2026 (data del deposito per via telematica)

Il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

Avv. Angela Monterisi

Tribunale Ordinario di Trani

Sezione civile/area commerciale- crisi d'impresa

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII**

178-1/ / 2026 r.g.p.u.

La Giudice delegata

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da ANGELA COZZOLI (C.F.:CZZNGL67B61A883Y);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Bisceglie ;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero, ad un primo esame della documentazione, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rappresentato dal Gestore, all'inadempimento da parte del fratello dei contratti di finanziamento, garantiti dalla debitrice;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento attesa l'esposizione debitoria nei confronti di Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria di Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., per un importo complessivo di € 805.714,14

considerato che la ricorrente è proprietaria di beni immobili del valore stimato di € 166.933,75 e dispone di redditi da lavoro dipendente pari ad una retribuzione lorda mensile di circa 1700 mensili, nonché di ulteriori valori mobiliari, complessivamente pari ad € 50.617,17;

rilevato, che la ricorrente, a fronte della predetta esposizione debitoria intende proporre al proprio creditore un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 166.935,00 circa a chiusura della propria esposizione debitoria, mediante versamento immediato in quattordici anni;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

PQM

AMMETTE la proposta e il piano del consumatore proposto da ANGELA COZZOLI ;

ORDINA che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' OCC, a ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

ORDINA che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale a cura del medesimo OCC;

DISPONE su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento, con sospensione delle procedure esecutive immobiliari n. 107/2020 e 183/2021 pendenti innanzi al Tribunale di Trani;

DISPONE che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Trani, 26/09/2026

La Giudice

Maria Azzurra Guerra